



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

nella persona del consigliere Innocenza Zaffina, quale giudice designato, ex

art. 141 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel **giudizio di resa del conto** iscritto al **n. 32014** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti del **Comune di Chioggia, agente contabile della Regione Veneto** per le concessioni demaniali marittime turistiche per l'esercizio 2022, nelle persone di Dario Boscolo Nata, Daniela Ballarin e Lucio Napetti, quali responsabili *pro tempore* del Servizio Demanio Turistico.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Udito, nell'udienza del **19 settembre 2025**, tenutasi con l'assistenza del Segretario sig.ra Nicoletta Niero, e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Spagnuolo, che ha concluso come da verbale. Non è comparso il Comune di Chioggia, in qualità di agente contabile della Regione Veneto.

Premesso in

	FATTO	
	Con il ricorso depositato in data 16 maggio 2024, la Procura regionale ha	
	promosso il giudizio per la resa del conto giudiziale nei confronti del	
	Comune di Chioggia, agente contabile della Regione Veneto per l'attività di	
	riscossione dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime turistiche per	
	l'esercizio finanziario 2022, nelle persone di Dario Boscolo Nata, Daniela	
	Ballarin e Lucio Napetti, quali responsabili <i>pro tempore</i> del Servizio	
	Demanio Turistico nel predetto Comune.	
	Dal ricorso si evinceva che la Direzione Turismo della Regione Veneto (nota	
	del 12.03.2024, acquisita al prot. n. 1251/2024) aveva segnalato alla Procura	
	regionale che il Comune di Chioggia (VE) non aveva ottemperato all'obbligo	
	di presentazione del conto giudiziale 2022 riguardante la riscossione	
	dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime turistiche e il relativo	
	versamento alla Regione della quota di propria spettanza.	
	Con nota prot. n. 51591 del 12/04/2024, il Segretario Generale del Comune	
	di Chioggia trasmetteva le note prot. 21278-21284-21286 del 10/04/2024 a	
	firma dell'ing. Lucio Napetti, relative alla trasmissione alla Regione Veneto	
	del conto giudiziale 2022 e dei seguenti allegati: modello 21 debitamente	
	compilato e sottoscritto; relazione integrativa al conto della gestione	
	dell'agente contabile per l'anno 2022 e anni precedenti; elenco delle	
	concessioni aggiornato riportante l'imposta regionale dovuta per il 2022;	
	determinazione n. 384 del 24/02/2023 relativa alla liquidazione dell'imposta	
	e copia dei mandati nn. 1276-1279 del 27/02/2023; determinazioni n.	
	1462/2022 e n. 2885/2022 relative all'accertamento dell'imposta regionale	
	L.R. 33/2022 – canoni demaniali anno 2022; determinazioni n. 2185/2022 e	
	2	

	n. 2645/2022 relative all'accertamento dei canoni e dell'imposta regionale	
	per ripascimenti e autorizzazioni stagionali – anno 2022; elenco delle	
	reversali di incasso anno 2022.	
	In data 15/04/2024, con nota acquisita al prot. della Procura n. 52041, la	
	Direzione Turismo della Regione Veneto comunicava altresì che “ <i>la</i>	
	<i>presentazione del conto risulta tardiva perché successiva di oltre due mesi</i>	
	<i>rispetto alla scadenza comunicata con nostra nota di sollecito prot. n.</i>	
	<i>676379 del 20/12/2023, nonché successiva all'apertura dell'istruttoria da</i>	
	<i>parte della Procura Regionale, giusta nota al protocollo della citata</i>	
	<i>Procura n. 1443 del 21/03/2024. Per tale motivo, e sentita anche la</i>	
	<i>Direzione Sistema dei Controlli, SISTAR e Documenti di programmazione</i>	
	<i>generale quale struttura di controllo interno sui conti giudiziali degli agenti</i>	
	<i>contabili regionali, si ritiene che la scrivente Amministrazione non sia più</i>	
	<i>competente per il controllo del conto giudiziale in oggetto”.</i>	
	Avendo constatato che presso la Sezione Giurisdizionale non era stato	
	ancora trasmesso, tramite SI.RE.CO, il conto reso dal Comune di Chioggia,	
	quale agente contabile della Regione, per le concessioni demaniali marittime	
	turistiche riferito all'esercizio 2022, la Procura regionale ha depositato il	
	ricorso, ai sensi dell'art. 141, cc. 6 e 7, c.g.c., chiedendo l'applicazione di una	
	sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del	
	conto entro il termine fissato nel decreto di questa Sezione Giurisdizionale.	
	Con il decreto n. 2 depositato in data 7 giugno 2024, il Giudice designato, in	
	accoglimento del menzionato ricorso, assegnava:	
	- al Comune di Chioggia il termine perentorio di novanta giorni,	
	decorrenti dalla notificazione del decreto medesimo, per il deposito	
	3	

	presso la Regione Veneto del conto giudiziale relativo all'esercizio	
	2022;	
	- alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 141, c. 4, c.g.c., il termine di	
	120 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere alle	
	prescritte verifiche e al conseguente deposito presso questa Sezione	
	giurisdizionale, mediante il "Sistema informativo per la resa	
	elettronica dei conti giudiziali" (SIRECO), del conto relativo	
	all'imposta per le concessioni demaniali marittime turistiche per	
	l'esercizio 2022, reso dal Comune di Chioggia, quale agente contabile	
	della Regione Veneto, anche laddove il predetto conto risultasse già	
	presentato all'amministrazione regionale (art. 141, c. 7, c.g.c.).	
	In data 25 giugno 2025, la Procura regionale depositava l'istanza per la	
	fissazione dell'odierna udienza, ai fini della definizione del giudizio per resa	
	del conto, in considerazione della comunicazione dell'Ufficio Conti	
	Giudiziali della Sezione Giurisdizionale per il Veneto relativa all'avvenuto	
	deposito, tramite SI.RE.CO, del conto reso dal Comune di Chioggia.	
	All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto	
	deposito del conto in epigrafe e, sul presupposto che i requisiti di legge	
	risultano soddisfatti, ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del	
	giudizio per cessazione della materia del contendere, restando in ogni caso	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto.	
	La causa è passata in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta	
	4	

	avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt.	
	141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, ai sensi dell'art.	
	144 c.g.c., con sentenza, anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale	
	destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di	
	fissazione del termine, ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso conforme e	
	condiviso da questo Giudice, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche,	
	sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019; Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione giurisdizionale	
	per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Campania, sentenza n. 472/2016).	
	Considerato che il conto dell'agente contabile è stato depositato dalla	
	Regione Veneto tramite SI.RE.CO. e che il p.m. ha chiesto la fissazione	
	dell'odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere, ai sensi	
	dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio per la resa del conto in	
	epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Restano impregiudicate le verifiche sulla regolarità del medesimo conto da	
	parte del Magistrato designato per l'esame dei conti degli agenti contabili	
	della Regione Veneto (cfr. decreti presidenziali n. 125 del 19 novembre 2024	
	e n. 37 del 10 marzo 2025), ai sensi degli articoli 145 e ss. c.g.c.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione	
	monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio	
	per resa del conto indicato in epigrafe.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	5	

[illegible]